Dott. GUERCIO NUZIO Rosario
REVISORE CONTABILE
Via San Bernardino, n. 24
28922 VERBANIA

Cell.: 347/8814700
Pec: rguercio@pec.it

Verbania, 9 marzo 2021

Al Comune di

LOCANA (TO)

OGGETTO: Parere su proposta Bilancio di previsione 2021-2022-2023.

Per quanto di competenza, si trasmette via PEC l'unito parere sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2022-2023.

Cordiali saluti.

IL REVISORE
(dott. Rosario GUERCIO NUZIO)

COMUNE DI LOCANA

Provincia di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Guercio Nuzio Rosario

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 9 marzo 2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Locana (To) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 9 marzo 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 5
DOMANDE PRELIMINARI 6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 9
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 12
Previsioni di cassa 13
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 18
La nota integrativa 19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 .. 23
A) ENTRATE 23
Entrate da fiscalità locale 23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 25
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 25
Sanzioni amministrative da codice della strada 26
Proventi dei beni dell'ente 27
Proventi dei servizi pubblici 27
Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 29
Spese di personale 29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 30
Spese per acquisto beni e servizi 31
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 31
Fondo di riserva di competenza 34
Fondi per spese potenziali 34
Fondo di riserva di cassa 34

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 35
ORGANISMI PARTECIPATI 36
SPESE IN CONTO CAPITALE 37
INDEBITAMENTO 38
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 40
CONCLUSIONI 42

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Guercio Nuzio Rosario **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 36 del 27.12.2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs:118/2011;
- che è stato ricevuto in data 1° marzo 2021 la proposta dello schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, che sarà sottoposto all'approvazione dalla giunta comunale nella prima seduta utile, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 1° marzo 2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Locana (To) registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 1.434 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ***ha*** aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 11 del 3 luglio 2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 6 in data 3 giugno 2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	2.678.223,24
di cui:	
a) Fondi vincolati	509.872,00
b) Fondi accantonati	34.000,00
c) Fondi destinati ad investimento	968.629,00
d) Fondi liberi	1.165.722,24
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**2.678.223,24**

Dalle comunicazioni ricevute per quanto riguarda l'esercizio 2020 risultano debiti fuori bilancio pari ad € 501.925,86, in ordine a lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio comunale in località Casetti e Bosco. Mediante variazione di bilancio, che ha comportato l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione di pari importo, si è provveduto alla necessaria copertura dei predetti debiti, come emerge dal verbale dell'Organo di revisione n. 11 del 7 dicembre 2020. La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2018	2019	2020
Disponibilità:	3.858.652,35	4.349.712,36	4.915.556,50
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente ***si è*** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2019) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERC. PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti [1]		previsioni di competenza	- €	- €	- €	- €
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale [2]		previsioni di competenza	1.515.696,09 €	- €	- €	- €
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	538.825,86 €	13.077,00 €		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente [2]		*previsioni di competenza*	- €	- €		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	- €	- €	- €	- €
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	4.349.712,36 €	4.915.556,50 €		
10000 TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	282.153,85 €	previsione di competenza	1.241.030,50 €	1.299.182,64 €	1.266.124,73 €	1.266.124,73 €
			previsione di cassa	1.510.298,42 €	1.581.336,49 €		
20000 TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	30.197,00 €	previsione di competenza	474.237,35 €	270.230,00 €	267.500,00 €	267.500,00 €
			previsione di cassa	478.687,35 €	300.427,00 €		
30000 TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	15.421,70 €	previsione di competenza	1.091.236,54 €	1.052.127,00 €	1.048.127,00 €	1.048.127,00 €
			previsione di cassa	1.148.467,90 €	1.067.548,70 €		
40000 TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	1.979.915,27 €	previsione di competenza	2.459.643,73 €	1.845.753,40 €	95.164,00 €	95.164,00 €
			previsione di cassa	2.780.457,32 €	3.825.668,67 €		
50000 TITOLO 5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	- €	previsione di competenza	- €	- €	- €	- €
			previsione di cassa	- €	- €		
60000 TITOLO 6	*Accensione prestiti*	122.563,15 €	previsione di competenza	127.574,50 €	- €	- €	- €
			previsione di cassa	127.574,50 €	122.563,15 €		
70000 TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	- €	previsione di competenza	232.405,00 €	232.405,00 €	232.405,00 €	232.405,00 €
			previsione di cassa	232.405,00 €	232.405,00 €		
90000 TITOLO 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	925.058,41 €	previsione di competenza	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €
			previsione di cassa	1.438.569,12 €	1.995.058,41 €		
TOTALE TITOLI		3.355.309,38 €	previsione di competenza	6.696.127,62 €	5.769.698,04 €	3.979.320,73 €	3.979.320,73 €
			previsione di cassa	7.716.459,61 €	9.125.007,42 €		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.355.309,38 €	previsione di competenza	8.750.649,57 €	5.782.775,04 €	3.979.320,73 €	3.979.320,73 €
			previsione di cassa	12.066.171,97 €	14.040.563,92 €		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All o) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			- €	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			- €	0,00	- €	- €
TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	736.555,93 €	previsione di competenza	2.313.682,77 €	2.046.205,15 €	2.004.026,80 €	1.997.001,55 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	2.703.862,46 €	2.749.048,71 €		
TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	4.130.176,45 €	previsione di competenza	4.988.468,91 €	2.278.038,13 €	510.055,42 €	510.055,42 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	5.343.150,26 €	6.408.214,58 €		
TITOLO 3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	0,00	previsione di competenza	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	9.000,00 €	9.000,00 €		
TITOLO 4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	0,00	previsione di competenza	137.092,89 €	147.126,76 €	153.833,51 €	160.858,76 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	137.092,89 €	147.126,76 €		
TITOLO 5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	0,00	previsione di competenza	232.405,00 €	232.405,00 €	232.405,00 €	232.405,00 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	232.405,00 €	232.405,00 €		
TITOLO 7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	932.643,08 €	previsione di competenza	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	1.456.163,58 €	2.002.643,08 €		
	TOTALE TITOLI	5.799.375,46 €	previsione di competenza	8.750.649,57 €	5.782.775,04 €	3.979.320,73 €	3.979.320,73 €
			*di cui già impegnato**		- €	- €	- €
			di cui fondo pluriennale vincolato	- €	- €	- €	- €
			previsione di cassa	9.881.674,19 €	11.548.438,13 €		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.799.375,46 €	previsione di competenza	8.750.649,57 €	5.782.775,04 €	3.979.320,73 €	3.979.320,73 €
			*di cui già impegnato**		- €	- €	- €
			di cui fondo pluriennale vincolato	- €	- €	- €	- €
			previsione di cassa	9.881.674,19 €	11.548.438,13 €		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie: se si applica avanzo accantonato presunto occorre allegare prospetto a1), se si applica avanzo vincolato presunto occorre allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.
L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del FPV per le opere pubbliche. Le fonti di finanziamento del FPV iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a opera di sistemazione stradale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitar	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cu	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendi	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse: entrate correnti vincolate a opera di sistemazione stradale	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Si rileva che, come indicato nella "*Nota tecnica di accompagnamento*" al bilancio, il FPV sarà iscritto in bilancio subito dopo il riaccertamento ordinario dei residui, che precederà l'approvazione del conto consuntivo 2020.

Il **fondo pluriennale vincolato** è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, quindi, di un saldo finanziario **che non può che essere maggiore di zero** e garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso.
A parere dello scrivente l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato non può essere subordinato all'operazione di riaccertamento dei residui, in quanto l'ammontare dello stesso deve essere accertato alla data di approvazione del bilancio, incidendo sulla formazione degli equilibri.
Pertanto, **l'Organo di revisione,** avendo l'obbligo di certificare la permanenza degli equilibri, che in questa circostanza sono subordinati all'ammontare del fondo pluriennale vincolato che sarà certificato in sede di approvazione del riaccertamento dei residui, **esprime perplessità su questa circostanza e, al riguardo, non può che esprimere una riserva.**

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**4.915.556,50**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.581.336,49
2	Trasferimenti correnti	300.427,00
3	Entrate extratributarie	1.067.548,70
4	Entrate in conto capitale	3.825.668,67
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	122.563,15
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	232.405,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.995.058,41
	TOTALE TITOLI	**9.125.007,42**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**14.040.563,92**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	2.749.048,71
2	Spese in conto capitale	6.408.214,58
3	Spese per incremento attività finanziarie	9.000,00
4	Rmborso di prestiti	147.126,76
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	232.405,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.002.643,08
	TOTALE TITOLI	**11.548.438,13**
	SALDO DI CASSA	**2.492.125,79**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi ***hanno partecipato*** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 **non comprende** alcuna cassa vincolata. L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		**4.915.556,50**	**4.915.556,50**	**4.915.556,50**
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*282.153,85*	1.299.182,64	1.581.336,49	1.581.336,49
2	*Trasferimenti correnti*	*30.197,00*	270.230,00	300.427,00	300.427,00
3	*Entrate extratributarie*	*15.421,70*	1.052.127,00	1.067.548,70	1.067.548,70
4	*Entrate in conto capitale*	*1.979.915,27*	1.845.753,40	3.825.668,67	3.825.668,67
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	*122.563,15*	0,00	122.563,15	122.563,15
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	232.405,00	232.405,00	232.405,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*925.058,41*	1.070.000,00	1.995.058,41	1.995.058,41
	TOTALE TITOLI	***3.355.309,38***	***5.769.698,04***	***9.125.007,42***	**9.125.007,42**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**3.355.309,38**	**10.685.254,54**	**14.040.563,92**	**14.040.563,92**

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	*Spese Correnti*	736.555,93	2.046.205,15	2.782.761,08	2.759.611,08
2	*Spese In Conto Capitale*	4.130.176,45	2.278.038,13	6.408.214,58	6.408.214,58
3	*Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie*	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	*Rimborso Di Prestiti*	-	147.126,76	147.126,76	147.126,76
5	*Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere*	-	232.405,00	232.405,00	232.405,00
7	*Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro*	932.643,08	1.070.000,00	2.002.643,08	2.002.643,08
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	***5.799.375,46***	***5.782.775,04***	***11.582.150,50***	**11.559.000,50**
	SALDO DI CASSA				**2.481.563,42**

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.915.556,50			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,0	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.621.539,64	2.581.751,73	2.581.751,73
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.046.205,15	2.004.026,80	1.997.001,55
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			31.125,00	29.099,57	29.099,57
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		70.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		147.126,76	153.833,51	160.858,76
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**358.207,73**	**423.891,42**	**423.891,42**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] O=G+H+I-L+M			**358.207,73**	**423.891,42**	**423.891,42**

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l''articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:
a) operazioni di rinegoziazione di mutui
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) accensioni di prestiti;
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali o referendarie locali;
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
c) eventi calamitosi;
d) sentenze esecutive ed atti equiparati;
e) investimenti diretti;
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi	45.164,00	45.164,00	45.164,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre: Proventi da convenzioni per produzione energia e	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale	**910.164,00**	**910.164,00**	**910.164,00**

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consultazione elettorali e referendarie locali	33.406,00	33.406,00	33.406,00
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive e atti equiparati			
Ripiano disavanzi organismi partecipati			
Penale estinzione anticipata prestiti			
Altre da specificare			
Totale	**33.406,00**	**33.406,00**	**33.406,00**

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto delle ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Al riguardo, l'Organo di revisione rileva che il documento presenta i contenuti minimi previsti dal principio 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018.

Si fa presente che il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, deve essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Tale documento sarà approvato separatamente dal D.U.P., ma contestualmente al bilancio di previsione, per cui l'organo di revisione formulerà un unico parere in sede di valutazione del bilancio di previsione, che ingloberà quello su tale strumento di programmazione. L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni". La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018.

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018. Al riguardo, si osserva che non viene data l'indicazione di alcuna programmazione.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, confermando l'aliquota stabilita con delibera C.C. n. 26 del 19.12.2018 in misura dello 0,4% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 15.000,00. Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC: l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	430.079,00	453.000,00	427.010,00	427.010,00
Totale	**430.079,00**	**453.000,00**	**427.010,00**	**427.010,00**

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	293.875,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale	**293.875,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 300.000,00, con un aumento di euro 6.125,00 rispetto alle previsioni definitive 2020, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente ***approverà*** entro il 30 aprile il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ***dovrà*** tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- diritti sulle pubbliche affissioni.

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICP	500,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	10.067,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diritti sulle pubb. affiss.	970,00	970,00	970,00	70,00
Totale	**11.537,45**	**11.470,00**	**11.470,00**	**10.570,00**

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU	21.894,86	8,91	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	**21.894,86**	**8,91**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

**accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020*

Considerata l'aleatorietà di tali entrate e la loro difficile riscossione, l'Organo di revisione raccomanda, per l'avvenire, di prevedere il fondo svalutazione crediti per le entrate previste dal recupero dell'evasione tributaria.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	6.411,76	0,00	29.457,93
2020 (assestato)	45.164,00	0,00	45.164,00
2021	45.164,00	0,00	45.164,00
2022	45.164,00	0,00	45.164,00
2023	45.164,00	0,00	45.164,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	2.324,00	2.324,00	2.324,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	**2.324,00**	**2.324,00**	**2.324,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli riguarda le sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285) e con atto di Giunta, che sarà adottato in sede di approvazione del bilancio, la somma di € 2.324,00 (previsione meno fondo) sarà destinata per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. La quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente per l'intero valore.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018, anche se consiglia, per l'avvenire, di applicare ai proventi il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fitti attivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Canoni patrimoniali	826.000,00	826.000,00	826.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**830.500,00**	**830.500,00**	**830.500,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Si precisa, al riguardo, che trattasi di Sovraccanoni sulle concessioni di derivazione dell'acqua Iride B.I.M., Proventi dovuti per la convenzione per la produzione di energia elettrica e Proventi per servizi energetici fotovoltaico, che registrano una riscossione quasi del tutto integrale, anche se si consiglia, per l'avvenire, di applicare ai proventi il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	35.988,00	59.200,00	60,79%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	2.982,00	0,00%
Piscina	11.000,00	19.600,00	56,12%
Iniziative riscreative per ragazzi	10.000,00	19.100,00	52,36%
Impianti sportivi	1.200,00	7.500,00	16,00%
Trasporti scolastici	0,00	46.000,00	0,00%
Illuminazione votiva	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	**58.188,00**	**154.382,00**	**37,69%**

Al riguardo l'Organo di revisione rileva quanto segue:

- ✓ che l'Ente non è obbligato ad assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013 ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge;
- ✓ non risulta applicato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e, pertanto, raccomanda per l'avvenire di procedere alla sua applicazione per garantire l'integrità di tali entrate;
- ✓ si suggerisce, sempre per l'avvenire, di allegare un prospetto alla delibera che determina le tariffe dei servizi a domanda individuale, da cui si possa evincere la percentuale di copertura dei singoli servizi, confrontando i costi e i servizi dei medesimi;

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ***ha previsto*** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale dopo aver provveduto ad approvare il relativo regolamento nella seduta del Consiglio Comunale del 2 marzo 2021 (cfr. verbale organo di revisione n. 2 del 25 febbraio 2021).

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	403.910,00	481.406,00	481.406,00	481.406,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.830,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.118.968,97	1.056.237,65	1.062.791,48	1.062.791,48
104	Trasferimenti correnti	186.692,00	205.392,00	165.392,00	165.392,00
107	Interessi passivi	69.535,97	63.883,30	57.176,61	50.151,36
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.668,14	10.670,14	10.670,14	10.670,14
110	Altre spese correnti	316.954,89	189.786,00	187.760,57	187.760,57
	Totale	**2.147.559,97**	**2.046.205,09**	**2.004.026,80**	**1.997.001,55**

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 576.609,76, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dalla dichiarazione del responsabile dei servizi finanziari del 1° marzo 2021;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di € 27.369,72, come risultante dalla dichiarazione del responsabile dei servizi finanziari del 1° marzo 2021;

La spesa indicata comprende l'importo di € 9.000,00 nell'esercizio 2021, di € 9.000,00 nell'esercizio 2022 e di € 9.000,00 nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 c.1 del D.M. del 17.3.2020, attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, e pertanto può, in base all'art. 5 comma 1 del D.M., incrementare annualmente la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, come emerge dalla deliberazione di G.C., in corso di approvazione, sulla Programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Media 2011/2013	Previsione 2021
Spese macroaggregati 101, 102 e 103	€ 624.859,89	€ 599.070,06	€ 577.934,90		€ 515.006,00
Altre spese: Arretrati CCNL 2008	€ 55.013,48	€ 54.795,57	€ -		€ -
Altre spese: macroaggregato 104					€ 32.120,00
Altre spese: macroaggregato 110					€ 10.310,00
Totale spese di personale (A)	**€ 679.873,37**	**€ 653.865,63**	**€ 577.934,90**		**€ 557.436,00**
(-) Componenti escluse (B)	€ 92.045,59	€ 89.499,02	€ 300,00		€ 21.765,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**€ 587.827,78**	**€ 564.366,61**	**€ 577.634,90**	**€ 576.609,76**	**€ 535.671,00**

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 576.609,76.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato l'art. 3, comma 56 della Legge n. 244 del 2007 fa riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, al limite annuo di spesa fissato nel bilancio di previsione.
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro 5.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. L'importo indicato nel prospetto del FCDE è uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'ente **non si è** avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100. I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(*) riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'Ente non si è avvalsa di tale facoltà.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.299.182,64	29.901,00	29.901,00	0,00	2,30%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	270.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.052.127,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,12%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.845.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**4.467.293,04**	**31.125,00**	**31.125,00**	**0,00**	**0,70%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.621.539,64	31.125,00	31.125,00	0,00	1,19%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.845.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.266.124,73	28.419,57	28.419,57	0,00	2,24%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.048.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	95.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**2.676.915,73**	**28.419,57**	**28.419,57**	**0,00**	**1,06%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.581.751,73	28.419,57	28.419,57	0,00	1,10%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	95.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.266.124,73	28.419,57	28.419,57	0,00	2,24%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.048.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	95.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	**2.676.915,73**	**28.419,57**	**28.419,57**	**0,00**	**1,06%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.581.751,73	28.419,57	28.419,57	0,00	1,10%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	95.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 6.300,00 pari allo 0,003% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 6.300,00 pari allo 0,003% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 6.300,00 pari allo 0,003% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si fa presente che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha stanziato nella missione 20 alcun fondo rischi contenzioso, tantomeno risulta confluito nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato. L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.321,00	1.321,00	1.321,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.321,00**	**1.321,00**	**1.321,00**

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL., ossia non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
  In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ***ha*** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa;

- **ha** istituito il fondo nella missione 20 di € 10.562,37 pari all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in quanto l'Ente ha registrato per l'anno 2020 un ritardo nel pagamento delle fatture pari a 5 giorni;

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi. Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019.

Nessuna delle società partecipate nell'ultimo bilancio approvato ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Con provvedimento C.C. n. 27 del 9.12.2020 l'Ente ha provveduto per il 2019 all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con tale provvedimento si da atto della volontà di dismettere le seguenti partecipate:
- ✓ Provana spa Società in liquidazione: partecipata diretta con una quota dello 0,17. Sono in corso le procedure di liquidazione;
- ✓ Provana Calore spa: partecipata indiretta con una quota dello 0,00001. Sono in corso le procedure di liquidazione.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, in quanto non sussistono società controllate, ma solamente partecipate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		13.077,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.845.753,40	95.164,00	95.164,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.278.038,13	510.055,42	510.055,42
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		70000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			- 349.207,73	- 414.891,42	- 414.891,42
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		358.207,73	423.891,42	423.891,42
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		358.207,73	423.891,42	423.891,42

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie). Si rileva che l'Ente ha acquisito un terreno a titolo gratuito donato da un privato. L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione ***risultano*** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento ***rispetta*** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ***ha verificato*** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.684.509,36	1.553.486,36	1.543.967,97	1.519.404,36	1.365.570,85
Nuovi prestiti (+)	0,00	127.574,50	122.563,15	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	131.023,00	137.092,89	147.126,76	153.833,51	160.858,76
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale fine anno	**1.553.486,36**	**1.543.967,97**	**1.519.404,36**	**1.365.570,85**	**1.204.712,09**
Nr. Abitanti al 31/12	1.438	1.434	1.434	1.434	1.434
Debito medio per abitante	**108031,04%**	**107668,62%**	**105955,67%**	**95228,09%**	**84010,61%**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	75.609,00	69.535,97	63.883,36	57.176,61	50.151,36
Quota capitale	131.023,00	137.092,89	147.126,76	153.833,51	160.858,76
Totale fine anno	**206.632,00**	**206.628,86**	**211.010,12**	**211.010,12**	**211.010,12**

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	75.609,00	69.535,97	63.883,36	57.176,61	50.151,36
entrate correnti	2.208.996,44	3.985.400,83	2.758.412,80	2.806.504,39	2.621.539,64
% su entrate correnti	**3,42%**	**1,74%**	**2,32%**	**2,04%**	**1,91%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale e degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi e contratti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici;

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione certificherà l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 Dl 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del Dl 104/2020) entro il 30 maggio 2021. Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportato il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

f) Relativamente alle modalità di quantificazione ed aggiornamento del fondo pluriennale vincolato

L'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato non può essere subordinato all'operazione di riaccertamento dei residui, in quanto l'ammontare dello stesso deve essere accertato alla data di approvazione del bilancio, in quanto lo stesso incide sulla formazione degli equilibri.
Pertanto, **l'Organo di revisione,** avendo l'obbligo di certificare la permanenza degli equilibri, che in questa circostanza sono subordinati all'ammontare del fondo pluriennale vincolato che sarà certificato in sede di approvazione del riaccertamento dei residui, **esprime perplessità su questa circostanza e, al riguardo, non può che esprimere una riserva.**

g) Relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Al riguardo si osserva che lo stesso non è applicato ai proventi da servizi a domanda individuale e sulle entrate per recupero evasione tributaria e, pertanto, considerata l'aleatorietà di tali entrate, si raccomanda per l'avvenire di procedere alla sua applicazione per garantire l'integrità di tali entrate;

h) Relativamente ai servizi a domanda individuale

Si suggerisce, sempre per l'avvenire, di allegare un prospetto alla delibera che determina le tariffe dei servizi a domanda individuale, da cui possa emergere la percentuale di copertura dei singoli servizi, confrontando i costi e i servizi dei medesimi;

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole con riserva** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati per le motivazioni espresse in premessa, tenendo presente che si provvederà a sciogliere la stessa solamente nel momento in cui, a seguito di iscrizione del fondo pluriennale vincolato di competenza, questo Organo di revisione potrà verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

Al contempo l'organo di revisione raccomanda quanto segue:

- le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020";
- il programma triennale dei lavori pubblici, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il programma biennale di acquisti di beni e servizi, dopo la sua approvazione consiliare, pur inserito all'interno del DUP, deve essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Infine, lo scrivente suggerisce, per l'avvenire, quanto segue:

- di procedere all'applicazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità ai proventi da servizi pubblici per garantire l'integrità di tali entrate;

L'ORGANO DI REVISIONE